

Allegati verbale n. 6 del 30 marzo 2015

- Atto di indirizzo della Rettrice per la applicazione ed il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate e partecipate dall'Università degli Studi dell'Aquila – I bozza;
- Prot. n. 6659 del 5/03/2015: obblighi imposti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – attività di vigilanza sulle società controllate;
- Prot. n. 6779 del 6/03/2015: obblighi imposti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – attività di vigilanza sulle società partecipate;
- Piano di razionalizzazione delle società partecipate – Relazione metodologica da adottare dagli Organi e da pubblicare sul sito dell'Ateneo entro il 31.3.2015;
- Prot. n. 8955 del 24/03/2015: obiettivi 2015 – controllo strategico;
- Delibera n. 75/2015 del Consiglio di Amministrazione del 23/03/2015.

Atto di indirizzo della Rettrice per la applicazione ed il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate e partecipate dall'Università degli Studi dell'Aquila

Febbraio 2015 (prima bozza a cura di Piero Carducci)

1.Premessa

E' da premettere che, al fine di definire l'ambito applicativo delle recenti normative di prevenzione della corruzione e trasparenza (legge n.190/2012; d.lgs.n.33/2013; legge n.114/2014), vanno necessariamente distinte le società controllate e quelle solo partecipate. Seguendo il codice civile (art.2359) sono da considerare società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

-Sono considerate collegate (ovvero nel gergo comune partecipate) le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si connota "notevole" o sulla base di contratti e patti parasociali che legano controllante e partecipata, oppure quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti.

-Sono "società controllate" dell'Univaq le seguenti società:

-
-
-

-Sono "società partecipate" dell'Univaq le seguenti società:

-
-
-

-
-

Va sottolineato che tutte le società collegate all'Univaq, controllate e partecipate, devono obbligatoriamente adottare, ove non abbiano provveduto, il Modello organizzativo previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 che dispone espressamente, all'art.1, che le sue disposizioni non si applicano solo “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”. Di pari costante orientamento è la Corte di Cassazione.

2.Obblighi delle Società controllate Univaq

L'**obbligo di vigilanza** in capo all'Ateneo in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza totale va perseguito all'interno di tutte le società controllate da Univaq.

2.1.Prevenzione corruzione - Al riguardo occorre prendere le mosse dall'art. 1, comma 60, legge n.190/2012, che individua tra i destinatari degli obblighi previsti dalla stessa legge anche i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni pubbliche. Le misure contemplate dalla normativa di prevenzione corruzione e trasparenza devono trovare, pertanto, senza alcun dubbio completa applicazione per le società controllate Univaq. Ai fini applicativi della normativa suddetta, vanno distinti due casi: il caso in cui le società controllate abbiano già adottato il **Modello 231** ovvero il caso in cui non l'abbiano ancora adottato.

Le società controllate, che non abbiano approvato un modello di prevenzione dei reati della specie di quello disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001, il cosiddetto **Modello 231**, devono immediatamente predisporlo in maniera integrata con l'adozione delle misure aggiuntive di prevenzione dei fenomeni corruttivi all'interno delle società (elencati pedissequamente dalla legge n. 190/2012).

Le società controllate, che invece abbiano già approvato un modello di prevenzione dei reati della specie di quello disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001, il cosiddetto **Modello 231**, devono più semplicemente integrarlo con l'adozione delle ulteriori misure aggiuntive di prevenzione dei fenomeni corruttivi all'interno delle società (elencati pedissequamente dalla legge n. 190/2012).

In entrambi i casi, l'organo di governo e gestione della società controllata deve quindi provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione (Rpc), il quale

deve integrare il **Modello 231** con le idonee misure integrative, che vengono approvate dall'organo di governo (consiglio di amministrazione o altro organo equivalente). Al Rpc, al quale spetta la predisposizione e la proposta delle idonee misure di prevenzione della corruzione, devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune. In considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, le funzioni del Rpc dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'organismo di vigilanza nominato ai sensi del **Modello 231**. E' compito del Rpc, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, proporre all'organo di governo le opportune modifiche nello statuto societario di meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa anticorruzione. Univaq, amministrazione controllante, oltre ad approvare tali modifiche statutarie, dovrà adottare nei propri piani di prevenzione della corruzione tutte le misure, anche organizzative, di vigilanza sull'effettiva adozione del piano e sulla nomina del Rpc da parte delle società controllate.

Con riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ed al fine di evitare sovrapposizioni e ridondanze, si ricorda che il responsabile per l'attuazione del piano prevenzione corruzione può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001. Dato che il PNA parla di "responsabile dell'attuazione", molte amministrazioni intendono l'Organismo di Vigilanza come figura ulteriore e diversa rispetto al "responsabile prevenzione corruzione" (Rpc). Nell'attesa che l'Anac risolva la questione delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza nelle materie della prevenzione corruzione, la questione può essere facilmente risolta dalle società controllate assegnando, come recita il PNA, all'Organismo di Vigilanza la responsabilità dell'attuazione della normativa in materia di prevenzione corruzione. Contestualmente, gli organi di governo della società dovranno nominare come Rpc un dirigente o un funzionario in servizio presso la società e dovranno ad esso attribuire, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla legge 190 del 2012, con piena autonomia ed effettività. L'Rpc è, pertanto, colui a cui spetta predisporre e proporre il "Piano di prevenzione della corruzione" della società controllata per l'adozione da parte dell'organo di governo della società. Al Responsabile devono, poi, essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune. Solo in casi eccezionali, il responsabile potrà coincidere con un amministratore purché privo di deleghe gestionali.

In considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e il "piano di prevenzione della corruzione", le funzioni dell'Rpc dovranno essere svolte in costante e stretto coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza, che può essere responsabile, come novellato dal citato PNA, per l'attuazione del piano prevenzione corruzione.

Da ultimo ma non per importanza, dall'espletamento dell'incarico Rpc, per il dirigente o funzionario o eccezionalmente amministratore della controllata, non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di

precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni del piano anticorruzione, in coerenza con i suoi contenuti, fermi restando i tetti retributivi normativamente previsti ed i limiti complessivi alla spesa di personale.

2.2.Trasparenza - Alla luce dell'articolo 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni si applica per intero la disciplina della trasparenza, ad integrazione di quanto già previsto nella legge n. 190 del 2012. L'art. 11, comma 2, dispone, infatti, che la stessa disciplina applicabile alle pubbliche amministrazioni (vale a dire le disposizioni dell'intero d.lgs. n. 33) sia applicata anche agli enti pubblici (lettera a) e agli enti di diritto privato in controllo pubblico (lettera b), ovvero le società controllate, "limitatamente alle attività di pubblico interesse". Nella pratica quotidiana, è bene osservare, risulta molto difficile distinguere le attività di pubblico interesse da quelle non di pubblico interesse, il che consiglia un'applicazione estensiva della norma anche alle Fondazioni universitarie (nell'attesa che Anac fornisca i chiarimenti richiesti da Crui nell'ottobre 2014 su eventuali limiti nell'estensione della norma alle Fondazioni stesse). Restano escluse dall'applicazione della disciplina della trasparenza solo le attività che non siano senza alcun dubbio qualificabili di pubblico interesse, mentre devono ritenersi soggette sia le restanti attività sia l'organizzazione nel suo complesso, pur con i necessari adattamenti discendenti dalla natura privatistica delle società stesse.

3.Obblighi delle Società partecipate Univaq

3.1.Prevenzione corruzione - Per le società partecipate, sulla base della prevalente giurisprudenza, è sufficiente l'adozione del **Modello 231** integrato, per le attività di pubblico interesse svolte, con l'adozione di misure idonee a prevenire ulteriori condotte criminose in danno della pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi pedissequamente contemplati dalla normativa anticorruzione. La predisposizione di tali misure non implica la nomina del Rpc l'elaborazione di un "Piano di prevenzione della corruzione" da parte della società, che resta soggetta al regime di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001.

3.2.Trasparenza - Per le società partecipate non controllate, ai sensi dell'art. 11, comma 3, trovano applicazione le sole regole in tema di trasparenza contenute nei commi da 15 a 33 dell'art. 1, legge n. 190 del 2012, per "le attività di pubblico interesse". Ne consegue che dette società non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità in relazione alla propria organizzazione ma solo ad applicare le regole dettate dalla legge anticorruzione per quella parte della propria attività che sia da ritenere, dopo attenta analisi, di pubblico interesse o di rilievo pubblicistico.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 1-ricerca e trasferimento tecnologico
AREA affari generali della ricerca

SETT. III - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E PARTECIPAZIONI

Prct. n. 6659 Allegati
Anno tit. cl. fasc.

Oggetto: obblighi imposti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – attività di vigilanza sulle società controllate.

Le società controllate da amministrazioni pubbliche, come noto, sono destinatarie, ai sensi dell'art. 1, comma 60, della legge 6.12.2012, n. 190 degli obblighi imposti in materia di prevenzione della corruzione.

Ad esse, inoltre, si applica per intero, ex art. 11, comma 2, del D.Lgvo. n. 33/2013, la disciplina in materia di trasparenza limitatamente alle attività di pubblico interesse.

L'Università, quindi, in qualità di amministrazione pubblica "controllante" ha obblighi di vigilanza sul rispetto delle normative sopra citate.

Alla luce dell'attuale quadro normativo corre, pertanto, l'obbligo di verificare se la vostra "società" ha provveduto ad approvare un modello di prevenzione dei reati come quello previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 (c.d. Modello 231) e se in questa ipotesi esso sia stato integrato con l'adozione di ulteriori misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità.

Se, invece, il Modello 231 non è stato adottato esso andrà immediatamente predisposto in modo integrato con l'adozione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità.

In entrambi i casi, dunque, l'organo di governo della società deve aver provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione a cui spetta il compito di elaborare le misure di cui sopra, che costituiscono il "Piano di Prevenzione della Corruzione".

Vi invitiamo, pertanto, a comunicare, entro il 31.03.2015, l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa citata, la cui inosservanza potrà costituire per l'Ateneo un elemento per la valutazione dell'interesse alla permanenza nella vostra struttura.

L'Aquila

05 MAR. 2015

La Rettrice
Prof.ssa Paola Invernardi



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 1-ricerca e trasferimento tecnologico
AREA affari generali della ricerca

SETT. III – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E PARTECIPAZIONI

Prot. n. 6779 Allegati
Anno tit. cl. fasc.

Al Rappresentante Legale
Ragione sociale
Indirizzo
Città

Oggetto: obblighi imposti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – attività di vigilanza sulle società partecipate.

Le *società partecipate* da amministrazioni pubbliche, sulla base della normativa vigente sono tenute per le attività di pubblico interesse svolte, ad approvare un modello di prevenzione dei reati come quello previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 (c.d. Modello 231) integrato con l'adozione di misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa anticorruzione.

Ad esse, inoltre, si applicano le regole in tema di trasparenza contenute nei commi da 15 a 33 della legge 6.12.2012, n. 190, per le sole attività di pubblico interesse o di rilievo pubblicistico.

L'Università, quindi, in qualità di amministrazione pubblica "partecipante" ha obblighi di vigilanza sul rispetto delle normative sopra citate.

Vi invitiamo, pertanto, a comunicare, **entro il 31.03.2015**, l'assolvimento degli obblighi imposti dalle normative citate, la cui inosservanza potrà costituire per l'Ateneo un elemento per la valutazione dell'interesse alla permanenza nella vostra struttura.

L'Aquila


La Rettrice
Prof.ssa Paola Inverardi

Univaq – Piano di razionalizzazione delle società partecipate – Relazione metodologica da adottare dagli Organi e da pubblicare sul sito dell'Ateneo entro il 31.3.2015

1.Premessa. Riferimenti normativi.

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014) contiene la disciplina del "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", un insieme di norme coordinate con ulteriori nuove disposizioni in materia di disciplina dei servizi pubblici locali. Sulla base di tali norme, le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali hanno dovuto avviare, a partire dal 1.1.2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute, con l'obiettivo esplicito di conseguire - entro il 31 dicembre 2015 - una riduzione delle stesse e dei costi alle stesse direttamente afferenti.

E' evidente che il piano di razionalizzazione potrà essere autonomamente redatto e direttamente applicato da Univaq solo alle società controllate e, per le partecipate, solo a quelle rispetto alle quali si possa esercitare una effettiva e notevole influenza sulla gestione. Per le partecipazioni indirette, invece, occorre limitarsi a quelle che costituiscono fattore di rischio, ovvero potenzialmente possano incidere negativamente sul bilancio dell'Ateneo.

Punto di riferimento è l'articolo 2359 del codice civile, rubricato "società controllate e collegate". Il piano di razionalizzazione, di conseguenza, dovrebbe prendere in considerazione solo quelle società nelle quali Univaq:

- controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie,
- dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- esercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali e parasociali con essa.

Sono, inoltre, considerate società partecipate o collegate quelle nelle quali Univaq - o la società partecipata da Univaq - eserciti una "notevole" influenza (detenendo almeno 1/5 del capitale sociale).

2.Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Obiettivi generali.

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate e del loro costo, tenendo conto dei seguenti criteri:

2.1) eliminazione società non indispensabili: la locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 (legge 190/2014) e deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile o non è ottenibile dal "mercato". Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti sociali detenibili sono :

(2.1.1) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente;

(2.1.2) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso.

Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge. Se ne deve quindi concludere per logica deduzione che sono i servizi

strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che devono essere "indispensabili" allorché non reperibili sul mercato. La norma 2.1. non comporta particolari difficoltà applicative per l'Ateneo;

2.2) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, senza che sia prevista alcuna deroga a tale disposto. Nel formulare questo imperativo la norma è chiara, non richiede alcun genere di interpretazione, e non suppone un studio qualificato per riconoscere gli organismi rientranti nella categoria interessata. La ratio è altrettanto chiara: eliminare società finte, "scatole vuote" utili esclusivamente a distribuire retribuzioni più o meno clientelari ad amministratori di comodo. Ebbene, a partire dal 31 dicembre 2015, ogni spesa sostenuta per tali partecipazioni societarie *contra legem* sarebbe priva di giustificazione, e suscettibile di ingenerare forme di responsabilità contabile per danno erariale. Come frammento interpretativo si osserva che tale norma (fortemente attenzionata dal Gruppo di lavoro CRUI, vedi poi) è di problematica applicazione alle Fondazioni universitarie, ai Consorzi ed agli spin-off. Per la natura stessa di tali compagini societarie e per lo scopo che perseguono, è assai frequente il caso osservato (società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), come è pure frequente osservare o l'assenza di compensi o compensi ridottissimi per gli amministratori stessi. Per non incorrere nelle sanzioni previste (responsabilità contabile per danno erariale), in assenza di modifiche della normativa, le soluzioni praticabili, oltre alla soppressione delle società, sono due: la riduzione del numero degli amministratori in rapporto a quello dei dipendenti ovvero l'azzeramento totale dei compensi per gli amministratori. La norma 2.2. è di problematica applicazione alle Università in generale e risulta essere fortemente impattante;

2.3) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. La norma 2.3. non comporta particolari difficoltà applicative per l'Ateneo;

2.4) aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali. La norma non riguarda le Università;

2.5) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni. La norma 2.5. non comporta particolari difficoltà applicative per l'Ateneo.

Pare significativa una ulteriore notazione interpretativa: tutti i criteri enunciati hanno un elevatissimo contenuto discrezionale e soggettivo tranne quello sottolineato al 2.2, riferito alla "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

Non è rinvenibile, infine, nelle norme in esame la presenza di sanzioni per il mancato rispetto, se non quelle previste in caso di mancata pubblicazione delle relazioni, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n° 33/2013.

3. Le difficoltà applicative alle Università. I Gruppi di lavoro Crui

La CRUI segue con crescente attenzione, se non preoccupazione, l'estensione senza alcuna deroga al mondo universitario di cogenti normative concepite ed approvate per realtà affatto diverse, come i Comuni o in generale gli Enti Locali.

Le recenti normative hanno introdotto per successivi passaggi una serie di adempimenti con l'obiettivo di estendere alle Università l'integrale normativa sulla prevenzione della corruzione (legge 190/2012), sulla

trasparenza e regole di compatibilità nell'operato della pubblica amministrazione (Dlgs n.33/2013 e n.39/2013; legge 114/2014) e sul controllo diretto ed analogo (legge 190/2014), anche per le partecipazioni sociali, ampliando notevolmente il perimetro della definizione di PA anche alle organizzazioni di diritto privato in qualche modo funzionali e dipendenti dalle Università (com'è il caso delle Fondazioni universitarie).

La normativa va applicata anche laddove vi sia solo l'esercizio di attività di pubblico interesse. Come tassello interpretativo, si osserva che su questo punto dirimente si è aperto un tema di discussione su quali attività rientrino nel pubblico interesse (master, spin off, consorzi di ricerca e sviluppo, fondazioni, etc.). Solo gli organismi che svolgono attività economiche a mercato o commerciali sono chiaramente esentati. Con la legge 114/2014 viene confermato che le fondazioni sono escluse per le attività di pubblico interesse solo se l'università non ha una partecipazione di controllo (comma 3 art. 24 bis).

Vi sono poi rilevanti problemi inerenti l'ambito di applicazione.

Occorre chiarire se il requisito del controllo pubblico (dal quale discende l'assoggettamento al D.lgs 33/13, se associato allo svolgimento di attività di pubblico interesse) debba considerarsi verificato anche se il soggetto è partecipato in forma maggioritaria da soggetti pubblici nessuno dei quali, singolarmente, è però in grado di esercitare il controllo e che decidono autonomamente le modalità di esercizio delle loro prerogative di soci.

Anche diversi contenuti della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) sono, per molti versi, di dubbia o difficile applicazione alle Università.

Abbiamo già detto delle difficoltà ad applicare la norma che prevede, senza deroghe, la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (vedi supra 2.2). Ma sono molti altri gli articoli che necessitano di maggiori approfondimenti e chiarimenti, riguardo ai quali sia il MIUR (per la legge 190/2014) che l'Anac (per le normative corruzione e trasparenza) hanno manifestato la disponibilità a fornire la propria interpretazione.

A tale scopo, la CRUI ha costituito due distinti gruppi di lavoro. Il primo, coordinato dal dr.Colpani (DG UNIBO), dovrà chiarire nel confronto con l'Anac gli ambiti ed i limiti applicativi delle richiamate normative sulla prevenzione corruzione e trasparenza al mondo universitario, ivi comprese le società controllate, partecipate e collegate. Il secondo gruppo di lavoro, coordinato dal Rettore UNIBA, prof. Uricchio, dovrà chiarire nel confronto con il MIUR l'applicazione della normativa dettata dalla Legge di stabilità 2015 alle peculiari società partecipate delle Università.

E' evidente che l'ambito applicativo ed il relato contenuto gestionale del "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate", da redigere ed attuare da parte di Univaq entro il 31.12.2015 - come previsto dalla Legge di stabilità 2015 - sarà fortemente determinato da quanto definito nel costruttivo confronto in corso tra CRUI, Anac e MIUR.

4.Il Piano Univaq di controllo e razionalizzazione delle partecipazioni. Metodologia.

L'Ateneo ha già avviato e concluso, in data 26.09.2013, un primo processo di razionalizzazione delle partecipazioni, che ha portato ad oggi ad una "dismissione", e all'esito del quale, sono state, peraltro, adottate delle **Linee Guida** che devono presiedere ogni adesione dell'Ateneo a consorzi e altri enti esterni.

Nella finalità di attuare il complesso delle recenti normative sulle controllate e partecipate, inoltre, l'Ateneo ha già provveduto ad attuare, non solo a livello *corporate*, specifici strumenti attinenti la prevenzione della corruzione, la trasparenza, le regole di compatibilità nell'operato della pubblica amministrazione, il controllo

diretto ed analogo. Le società controllate e partecipate sono, in effetti, anche esse bersaglio delle recenti normative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (sopra richiamata) ed ad esse si applicano quindi tutte le misure contemplate dalle normative stesse, con un diverso grado di coerenza, a seconda che abbiano o meno adottato il modello generale organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

In tale ambito, l'Ateneo ha già inviato due distinte direttive alle società controllate e partecipate:

4.1. la prima, riguardo la necessaria applicazione del "Modello 231" ovvero la sua integrazione, per le attività di pubblico interesse svolte, con l'adozione di misure idonee a prevenire ulteriori condotte criminose in danno della pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi pedissequamente contemplati dalla normativa;

4.2. la seconda, riguardo l'applicazione alle società controllate e partecipate degli strumenti del controllo diretto ed analogo, nella duplice finalità:

4.2.1. di ricondurre gli oggetti sociali nell'alveo delle finalità istituzionali e strategiche Univaq;

4.2.2. di attuare un contenimento dei costi di funzionamento delle stesse società, nel rispetto delle stringenti normative in materia, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali e della riduzione (o meglio azzeramento, come prima accennato) delle relative remunerazioni.

L'Ateneo, quindi, acquisirà già nelle prossime settimane, da tutte le società partecipate e controllate, apposito riscontro sull'effettivo adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, della trasparenza e dei controlli, riservandosi il recesso dalle compagini che non ottemperino alle disposizioni e direttive in materia.

Per quanto concerne invece la redazione e l'adozione, nell'ottica di contenimento della spesa, di un Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, questione dirimente è quello dell'ambito applicativo delle novellate normative alle Università. Il contenuto gestionale del "Piano di razionalizzazione delle partecipate", sarà fortemente determinato, inevitabilmente, dall'esito del confronto in corso tra CRUI, Anac e MIUR, anche per problemi interpretativi collegati alla indubbia peculiarità delle istituzioni universitarie.

In attesa dell'esito del confronto in corso, Univaq vuole essere ovviamente rispettosa delle finalità perseguite dalle recenti disposizioni normative, ed in tal senso sta operando, come appena ricordato nei punti 4.1 e 4.2, senza peraltro voler determinare inutili appesantimenti procedurali agli uffici *corporate* o ai loro organismi strumentali, oppure effetti collaterali negativi non considerati dal Legislatore.

Ciò premesso, la Rettrice ha provveduto alla nomina di una Commissione di esperti che dovrà redigere, nel più breve tempo possibile, il Piano di razionalizzazione delle società partecipate secondo i dettami della legge e degli esiti dei gruppi di lavoro CRUI.

La Commissione è così costituita:

dr. Pietro Di Benedetto, DG UNIVAQ (Coordinatore)

.....(membro)

.....(membro)

.....(membro)

.....(membro)

.....(Segretario).

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, verranno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

Il Piano dovrà essere realizzato entro il 31.12.2015, termine entro il quale deve essere conseguito (almeno in parte) il risultato della riduzione del numero delle partecipate e del loro costo.

Successivamente, entro il 31 marzo 2016, l'Università dovrà predisporre una Relazione sui risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di riduzione dei costi.

Allegato: Elenco società controllate e partecipate Univaq



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 1-ricerca e trasferimento tecnologico
AREA affari generali della ricerca

SETT. III – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E PARTECIPAZIONI

Prot. n. ___ 8955 ___ Allegati ___ 0 ___
Anno ___ tit. ___ cl. ___ fasc. ___

L'Aquila, 24.03.2015

Ai rappresentanti nominati dall'Università
dell'Aquila nelle società partecipate
dall'Ateneo
LORO SEDI

Oggetto: Obiettivi 2015 – controllo strategico

L'Università degli Studi dell'Aquila sta operando per rafforzare gli strumenti gestionali del **controllo strategico**, ovvero di indirizzo e verifica dell'efficacia di attuazione delle strategie adottate ai vari livelli di struttura organizzativa e di responsabilità operativa. Questo anche per adeguarsi ai nuovi e pregnanti dispositivi normativi sulla prevenzione corruzione, sui controlli gestionali e sulla trasparenza. E' appena il caso di ricordare, inoltre, che la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi da 609 a 616, legge 190/2014) prevede come obbligatorio il perseguire, anche per le Università, **l'obiettivo strategico di razionalizzazione delle società controllate e partecipate**, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione società non "indispensabili" (art. 3 comma 27), nel senso che risultano **detenibili** da parte Univaq esclusivamente gli oggetti sociali riguardanti: (i) la produzione di servizi o attività **strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente** o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- d) aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Ciò premesso, nella duplice finalità di rispettare le cogenti normative sopra richiamate e di procedere nell'elaborazione della programmazione operativa, si invitano le SS.LL a formulare una proposta di obiettivi per l'anno 2015.

La proposta di obiettivi dovrà essere ovviamente coerente alla **mission** della società controllata/partecipata nel confronto con le linee strategiche 2014/2019 dell'Università degli Studi dell'Aquila (*). Nella logica assunta del **policy deployment**, pertanto, gli obiettivi societari dovranno direttamente discendere (nel caso delle controllate), o quantomeno risultare compatibili /per le partecipate), con le già citate linee strategiche.

Si forniscono al riguardo alcune sintetiche indicazioni metodologiche:

1. Definizione degli obiettivi – Una società controllata/partecipata, nella definizione degli obiettivi, deve fare esplicito e puntuale riferimento ai macro-obiettivi definiti nelle linee strategiche Univaq, pure vincolati alla specifica **mission** societaria ed eventuali sopraggiunte criticità (come,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO 1-ricerca e trasferimento tecnologico
AREA affari generali della ricerca

SETT. III - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E PARTECIPAZIONI

Prot. n. 8955 Allegati 0
Anno tit. cl. fasc.

ad es., la richiesta revisione selettiva della spesa nei termini di contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali e riduzione delle relative remunerazioni). Le proposte di obiettivi così elaborate dalla società - verificate da parte dell'Ateneo la compatibilità con i programmi e le risorse disponibili - costituiranno la base per la successiva determinazione degli obiettivi stessi (aprile 2015). La bozza di obiettivi sarà rivista alla luce della cornice economico-finanziaria di riferimento, in modo che sia coerente con i documenti di programmazione in essere.

L'efficacia degli obiettivi come guida nella gestione è inversamente proporzionale al loro numero: fissare troppi obiettivi significa disperdere l'attività e disorientare i collaboratori. Ciascun obiettivo deve essere esposto in forma sintetica, quantificato e misurato (con almeno un indicatore di outcome), esprimere chiaramente il risultato atteso ed i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo deve essere completato dal minor numero possibile di indicatori, significativi ai fini del monitoraggio della gestione.

Non devono essere proposti nella bozza in oggetto:

- a. obiettivi che corrispondono ad adempimenti amministrativi obbligatori senza che sia evidenziato il miglioramento atteso in termini di efficienza;
- b. obiettivi generici per i quali non sia possibile individuare il risultato atteso in termini di efficienza, efficacia, outcome;
- c. obiettivi non coerenti tra loro o non coerenti con i macro-obiettivi o con le linee strategiche e, in generale, con gli indirizzi dell'Ateneo;
- d. obiettivi che descrivono le finalità di destinazione della spesa, piuttosto che i risultati attesi;
- e. obiettivi non misurabili, privi di indicatore quantitativo o almeno qualitativo.

2. Presentazione degli obiettivi - Gli obiettivi e gli indicatori predisposti dovranno essere inviati entro 15gg da oggi, ed esaminati dall'Ateneo per verificarne, in primo luogo, la congruità con le **Linee strategiche** ai diversi livelli di responsabilità delle società controllate e partecipate. Gli obiettivi non rispondenti ai requisiti esposti o in difetto saranno cassati o modificati. Gli obiettivi così rivisti saranno quindi fissati in sede di Piano della Performance 2015. L'inosservanza potrà costituire per l'Ateneo un elemento per la valutazione dell'interesse alla permanenza nella Vostra struttura.

L'Ateneo è a disposizione per assistere le società controllate e partecipate nell'individuazione degli indicatori più idonei o per chiarimenti o per qualsiasi consulenza di ordine metodologico.

Con i migliori saluti.


La Rettrice
Prof.ssa Paola Inverardi

(*)Le linee strategiche Univaq, com'è noto, sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo

<http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=allegato&table=avviso&id=7506>

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Delibera n. **75/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/03/2015**

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 75/2015	Prot. n. 9161	UOR: SEGRETERIA UNICA DEL RETTORE E DEL DIRETTORE GENERALE

Nominativo	F	C	A	As
Paola Inverardi	X			
Fabrizio Berti	X			
Michele Pisani	X			
Roberto Marotta				X
Augusta Robimarga	X			
Pierpaolo Baldini	X			
Fabrizio Carnicelli			X	
Simona Abbate	X			
Mattia Scarsella	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO l'art. 1, comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014) che prevede che *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;*

PRESO ATTO che il Piano operativo di razionalizzazione dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

CONSIDERATO CHE l'Ateneo ha già avviato e concluso, in data 26.09.2013, un primo processo di razionalizzazione delle partecipazioni, che ha portato all'adozione, peraltro, delle Linee Guida che devono presiedere ogni adesione dell'Ateneo a consorzi e altri enti esterni;

PRESO ATTO CHE l'Ateneo ha già avviato nei confronti delle società controllate e partecipate un'attività di vigilanza sull'effettivo adempimento da parte di queste ultime sugli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, della trasparenza, riservandosi il recesso da quelle compagini che non ottemperano alle disposizioni e direttive in materia;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Delibera n. **75/2015** del Consiglio di Amministrazione del **25/03/2015**

RITENUTO OPPORTUNO nominare una Commissione che dovrà redigere il Piano di razionalizzazione delle società controllate e partecipate;

DELIBERA

Art 1. Di nominare una Commissione che dovrà redigere il Piano di razionalizzazione delle società controllate e partecipate secondo i dettami della legge così composta:

Prof. Walter Giulietti (Coordinatore);
Dott. Fabio Ciaponi
Dott. Luigi Di Domenico (Segretario)

Art 2. Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, verranno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013;

Art 3. Il Piano dovrà essere realizzato entro il 31.12.2015, termine entro il quale deve essere conseguito (almeno in parte) il risultato della riduzione del numero delle partecipate e del loro costo;

Art 4. Successivamente, entro il 31 marzo 2016, l'Università dovrà predisporre una Relazione sui risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di riduzione dei costi.
